

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio elettorale	tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Prot. n. 7690/1.5.2

A lista d'inoltrato

**Circolare n. 7/EL**

Udine, 8 marzo 2013

**TRASMISSIONE VIA P.E.C. E MAIL**

oggetto: **Elezioni provinciali del 21 e 22 aprile 2013. Adempimenti relativi alla presentazione delle candidature e trasmissione dei dati.**

In relazione alla presentazione delle candidature relative alle prossime elezioni provinciali, che si svolgerà nelle giornate di **venerdì 22 e sabato 23 marzo p.v.**, si ritiene utile richiamare l'attenzione sui principali adempimenti connessi con tale fase del procedimento elettorale.

Per comodità di lettura, gli argomenti trattati sono stati suddivisi secondo il seguente indice:

1. *Dimensioni del contrassegno*
2. *Autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle candidature*
3. *Adempimenti dell'Ufficio elettorale centrale: modalità di esame delle candidature e trasmissione dei dati al Servizio elettorale*
4. *Adempimenti dell'Ufficio elettorale centrale: raccolta e diffusione dei dati relativi alle candidature*
5. *Manifesti recanti le candidature*
6. *Eventuale impugnazione dei provvedimenti dell'Ufficio elettorale centrale*
7. *Assistenza del Servizio elettorale*

Per ogni aspetto non trattato in questa circolare e per gli ulteriori adempimenti connessi alla presentazione dei gruppi e delle liste, si rinvia alla pubblicazione del Servizio elettorale "Elezioni provinciali 2013 – Presentazione e ammissione delle candidature", consultabile sul sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/elezioniamministrative2013/>.

#### **1. – Dimensioni del contrassegno**

La legge regionale 2 ottobre 2010, n. 17 ha aggiunto il comma 2 bis all'art. 6 bis della legge regionale 14/1995 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), che dispone che in tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi regionali, i contrassegni presentati dalle liste o dai gruppi di candidati sono riprodotti sulle schede di votazione con il diametro di **2 centimetri**.

Si precisa che, poiché la modifica introdotta riguarda solo ed **esclusivamente le dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali**, nessuna rilevanza assume la circostanza che le dimensioni dei contrassegni presentati a corredo della dichiarazione di presentazione dei

gruppi o di quelli riprodotti sui modelli siano diverse rispetto alle nuove previsioni normative regionali.

A tale proposito, si rimanda alle istruzioni fornite con la pubblicazione *"Elezioni provinciali 2013 – Presentazione e ammissione delle candidature"*, secondo la quale il contrassegno da allegare alla dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere del **diametro di 10 centimetri ed in triplice esemplare**. Sarà cura di questo Servizio provvedere alla necessaria riduzione delle dimensioni del contrassegno sulle schede di votazione, in attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale citata.

## **2. – Autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle candidature**

La legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) ha introdotto l'art. 4 bis nella legge regionale 9/2001, prevedendo che, oltre ai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 53/1990, **anche i consiglieri regionali sono competenti ad eseguire l'autenticazione delle sottoscrizioni previste dalla legge**. Pertanto, anche le autenticazioni effettuate dai consiglieri regionali dovranno essere ritenute valide.

Per quanto riguarda l'ambito territoriale, si ricorda che il Ministero della giustizia ha espresso il parere secondo il quale i predetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Per i consiglieri regionali, questo coincide con l'intero territorio regionale.

Si ricorda, inoltre, che i segretari comunali oppure i funzionari indicati dal sindaco o dal presidente della provincia debbono svolgere le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge. Tuttavia, si ritiene che rientri nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei comuni autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

Si raccomanda in particolare che, nell'espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Per quanto concerne le modalità di autenticazione, si precisa che le stesse sono quelle contenute nell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

## **3. Adempimenti dell'Ufficio elettorale centrale: modalità di esame delle candidature e trasmissione dei dati al Servizio elettorale**

In relazione alle operazioni di ammissione delle candidature, si invita l'Ufficio elettorale centrale a valutare l'opportunità di procedere al controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature man mano che queste ultime perverranno. Un tanto anche al fine di evitare che il termine entro il quale le predette operazioni devono essere effettuate – cioè **entro domenica 24 marzo 2013**, giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle candidature (articolo 14, comma 6, della legge 122/1951) – venga a scadere senza che tutte le candidature presentate siano state esaminate.

Atteso, inoltre, che l'articolo 33, terzo comma, del testo unico approvato con d.P.R. 570/1960, in virtù del rinvio operato dall'articolo 14, comma 6, della citata legge 122/1951, dispone che l'ulteriore convocazione dell'Ufficio elettorale centrale deve avvenire entro il 26° giorno antecedente a quello della votazione (ovvero, **martedì 26 marzo** p.v.), si ritiene opportuno che la riunione venga fissata in un orario che consenta ai delegati dei gruppi dei candidati di acquisire la richiesta documentazione presso le pubbliche amministrazioni nei normali orari d'ufficio.

Inoltre, si ricorda che le decisioni dell'Ufficio elettorale centrale debbono essere immediatamente trasmesse allo scrivente Servizio elettorale, competente in virtù del combinato disposto dell'articolo 17 della legge n. 122/1951 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, **per la stampa del manifesto delle candidature e delle schede di votazione.**

**Si prega, quindi, la segreteria dell'Ufficio di voler anticipare a questo Servizio i verbali contenenti le decisioni adottate, via fax ai numeri 0432 555237 o 0432 555525, oppure all'indirizzo di posta elettronica s.elettorale@regione.fvg.it.**

#### **4. - Adempimenti dell'Ufficio elettorale centrale: raccolta e diffusione dei dati relativi alle candidature**

Anche per queste consultazioni il Servizio elettorale, in collaborazione con l'Insiel S.p.A. e con il Servizio sistemi informativi ed e-government della Regione, ha predisposto un sistema informatico mediante AscotWeb Elezioni per la raccolta dei dati riguardanti le candidature presentate e la divulgazione degli stessi in Internet.

Si rappresenta quindi la necessità che lo scrivente Servizio possa acquisire i dati delle candidature (denominazione gruppo, nome e cognome del candidato Presidente della provincia, dei candidati alla carica di consigliere provinciale e collegamento tra gruppi di candidati) **non appena le candidature stesse vengono presentate.**

L'acquisizione da parte dello scrivente Servizio di tali dati ha le seguenti finalità:

1. inserimento su terminale di tutti i dati per la divulgazione immediata delle notizie concernenti la presentazione delle candidature nella provincia interessata;
2. predisposizione della organizzazione necessaria alla successiva raccolta dei risultati elettorali;
3. verifica dei dati stessi con il verbale dell'Ufficio elettorale centrale relativi alle candidature ammesse.

Tenuto conto di tali obiettivi, si richiede la collaborazione della segreteria dell'Ufficio elettorale centrale nell'**inviare le candidature tramite fax, mano a mano che vengono presentate**, ai seguenti numeri: **0432 – 555 525 e 0432 – 555 237.**

Si ribadisce che l'immediato inserimento di questi dati viene effettuato **a mero scopo informativo**, mentre nelle giornate seguenti lo scrivente Servizio avrà cura di confrontare i dati inseriti con quelli definitivi risultanti dai verbali di ammissione delle candidature, apportando, laddove necessario, le necessarie rettifiche.

#### **5. - Manifesti recanti le candidature**

Per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 rispettivamente all'articolo 17 della legge 122/1951 e agli articoli 31 e 34 del d.P.R. 570/1960, il manifesto con i contrassegni dei gruppi o delle liste e le candidature ammesse alle elezioni provinciali e

comunali deve essere affisso all'albo pretorio on-line e in altri luoghi pubblici dei comuni interessati **entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione**, ovvero entro e non oltre **sabato 13 aprile 2013**.

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1951, n. 122, l'Ufficio elettorale centrale procede, per il tramite dello scrivente Servizio, alla stampa di tali manifesti, per ciascun collegio uninominale provinciale. Questo Servizio avrà inoltre cura di provvedere alla consegna dei manifesti ai comuni interessati, nei giorni immediatamente antecedenti la data di affissione.

## **6. – Eventuale impugnazione dei provvedimenti dell'Ufficio elettorale centrale**

Come è noto, il Codice del processo amministrativo (D. Lgs. 104/2010) ha previsto l'immediata impugnabilità davanti al giudice amministrativo (in Regione, il Tribunale amministrativo regionale, con sede a Trieste) dei provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale.

A tale proposito, tenuto conto degli adempimenti spettanti allo scrivente Servizio per la stampa delle schede di votazione e dei manifesti delle candidature, si richiede alle segreterie dell'Ufficio elettorale centrale di **comunicare tempestivamente al Servizio elettorale l'eventuale presentazione di ricorsi al T.A.R. e le successive pronunce degli organi giurisdizionali** (T.A.R. e Consiglio di Stato).

## **7. – Assistenza del Servizio elettorale**

Per ogni altra e diversa informazione concernente la presentazione delle candidature sarà possibile rivolgersi, come di consueto, al Servizio elettorale, che garantirà l'apertura con il seguente orario:

- venerdì 22 marzo: dalle 8.00 alle ore 20.00;
- sabato 23 marzo: dalle 8.00 sino alla conclusione delle operazioni;
- domenica 24 marzo: dalle 8.00 sino alla conclusione delle operazioni.

**Nelle giornate di sabato e domenica, la segreteria dell'Ufficio elettorale centrale è pregata di comunicare allo scrivente Servizio, telefonicamente o via mail, l'avvenuta conclusione degli adempimenti connessi all'esame delle candidature.**

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio  
dott.ssa Annamaria Pecile  
(sottoscritto con firma digitale)

### **Lista d'inoltro**

A:  
Presidente dell'Ufficio elettorale centrale costituito presso il  
Tribunale di Udine  
  
Presidente della Provincia di  
Udine  
  
Direzione dell'Insiel SpA  
  
Direzione centrale funzione pubblica,  
autonomie locali e coordinamento delle riforme  
Servizio sistemi informativi ed e-government

Trieste  
Udine  
  
U.R.P.  
Gorizia  
Pordenone  
Tolmezzo  
Trieste  
Udine

e, p.c.:

Ministero dell'interno  
Direzione centrale dei servizi elettorali

Presidenza della Regione  
Uffici stampa di: